



COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
(Provincia di Pavia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Numero 39

Data 28-08-2015

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
GENERALE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI**

*L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 12:30 nella sala delle adunanze si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** regolarmente convocata nei modi e termini di legge.*

Su n. 4 componenti risultano presenti i Sigg.:

COMPONENTE	Presente-Assente
BOSCHETTI LUIGI MARIO	Presente
RICCARDI CLAUDIO	Presente
FABBRIS MARCO	Presente
PEZZONI TERESIO	Assente

ne risultano assenti 1 e presenti 3.

*Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA***

*Il Presidente **Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO** nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.*

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”*;

Richiamati:

- lo Statuto comunale e, in particolare, il Capo II – Organizzazione soggettiva, art. 65 – Contratti a termine di diritto privato il quale espressamente prevede al comma 1 che *“Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato”*;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 07.04.2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, il Capo IV – Attribuzione e revoca degli incarichi, art. 19 – Conferimento dell'incarico di Responsabile di struttura apicale il quale espressamente prevede al comma 2 che *“L'incarico di Responsabile può essere conferito anche a soggetti esterni (art. 110 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”*

Richiamato, altresì, l'art. 20 del citato regolamento (Contratti a termine di diritto privato per Responsabile di Servizio o alta specializzazione) che, in attuazione dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000, disciplina criteri, modalità e limiti per la stipula di contratti a tempo determinato;

Considerata l'opportunità di sostituire il suddetto articolo 20, dettando una procedura più dettagliata per il conferimento dei suddetti incarichi, nel modo che segue:

“Art. 20 – Contratti a termine di diritto privato per Responsabile dei Servizio o alta specializzazione

1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo ed in conformità all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, le posizioni di lavoro di Responsabile di Servizio o di alta specializzazione possono essere ricoperte, nei limiti quantitativi di legge, tramite contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

2. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la categoria da ricoprire.

3. I contratti di cui al presente articolo non possono avere una durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del suo perfezionamento.

4. Per i detti incarichi è prevista una quota in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.

5. Il trattamento economico è disciplinato dal citato art. 110 del D.lgs. n. 267/2000.

6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente Locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e ss. del D.lgs. n. 267/2000. Tale clausola di risoluzione deve essere inserita nel contratto di lavoro.

7. Il conferimento di incarichi può avere luogo in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, che non possono essere colmate a mezzo di assunzioni a tempo indeterminato o a mezzo di interventi amministrativo-gestionali ordinari che coinvolgano figure professionali già presenti all'interno dell'Ente o delle sue forme associative. 8. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente articolo: a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado od affini fino al secondo grado del Sindaco e dei membri della Giunta; b) agli operatori economici ai quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico o che siano cessati da meno di due anni.

9. L'incarico è conferito previo espletamento di idonea selezione per titoli e colloquio tesi ad appurare conoscenze, competenze, esperienza possedute da ciascun candidato. Nella selezione si tiene conto dell'esperienza maturata nello specifico settore oggetto della stessa.

10. La selezione è affidata, di norma e salvo incompatibilità per conflitto di interessi, al Responsabile del Servizio Personale dell'Ente che provvede:

- alla pubblicazione di un avviso di selezione all'Albo pretorio e sulla Home page del sito istituzionale per un periodo di almeno 30 giorni nel quale indica:
 - ✓ i requisiti generali e specifici di ammissione delle candidature;
 - ✓ il profilo professionale richiesto, le mansioni ;
 - ✓ le modalità e il termine di presentazione delle candidature;
 - ✓ la data di svolgimento del colloquio;
 - ✓ la durata del contratto;
 - ✓ il compenso;
 - ✓ il tempo di lavoro;
 - ✓ le modalità di comunicazione dell'esito della procedura;
 - ✓ l'unità responsabile del procedimento;
 - ✓ il responsabile del procedimento;
- alla valutazione dei candidati;
- all'approvazione dei verbali;
- alle comunicazioni ai candidati;
- alla stipulazione del contratto di lavoro;
- alle comunicazioni obbligatorie per legge.

11. La valutazione dei candidati è rimessa al Segretario dell'Ente laddove il Responsabile non sia esperto della materia oggetto di selezione o ad altro esperto dallo stesso nominato.

12. Il Valutatore assegna sia al curriculum, sia al colloquio, un punteggio massimo di n. 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito per l'uno e per l'altro un punteggio non inferiore a 21/30.

13. Sulla base del maggior punteggio conseguito, il valutatore redige una graduatoria dei candidati risultati idonei. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane d'età.

14. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo.

15. Alla stipulazione del contratto provvede il Responsabile del servizio personale dell'Ente.

16. L'incaricato è collocato, quale dipendente in servizio, presso la struttura dell'Ente ed è sottoposto alle regole ed ai contratti collettivi applicabili al personale dell'Unione.

17. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in conformità a quanto disposto dall'art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000”;

Visto, altresì, l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, e ss.mm.ii. che testualmente recita: “l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, come modificato dal D.L. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014 il quale dispone che “a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,

incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009...Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale...Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009... Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;

Atteso che le disposizioni che stabiliscono i limiti suddetti non erano originariamente rivolte al sistema delle autonomie e agli enti del SSN, ma sono state estese dalla legge di stabilità per il 2012 anche a tali enti per i quali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii. il quale dispone: “*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008...*”;

Dato atto che le suddette norme hanno imposto agli enti locali una notevole restrizione alle assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che non consentono, in particolare negli enti di piccole dimensioni, lo svolgimento delle funzioni fondamentali;

Visto il parere n. 11/2012 con il quale la Corte dei Conti a sezioni riunite si esprime sulla questione di massima sollevata dalla sezione regionale di controllo per la regione Lombardia con la deliberazione n. 36/2012 relativa all'applicazione dei limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile e, in particolare, alla corretta interpretazione delle misure di contenimento introdotte dal richiamato art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Preso atto che le sezioni riunite della Corte dei Conti, in relazione a quanto prospettato dalla Sezione regionale per la Lombardia con la deliberazione 36/2011/QIMG, ritengono che:

“a) i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative;

b) l'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l'espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei;

c) nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati”;

d) resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate”;

Visto, inoltre, il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 68/2013 nel quale si conclude come segue *“valorizzare, negli enti di minore dimensione, la potestà regolamentare al principio di coordinamento della finanza pubblica introdotto con l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 con specifico riferimento ai tetti di riduzione previsti per i lavori flessibili e a tempo determinato, potestà regolamentare i cui presupposti di legittimità sono: l'impossibilità di garantire l'assolvimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale in caso di applicazione diretta della norma e l'inattuabilità di altri rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione”;*

Visti, inoltre, il più recente parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 65/2015;

Dato atto, inoltre:

- che, l'art. 1, comma 450, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha inserito il comma 31-quinquies nel testo dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, prevedendo che, nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate cumulativamente fra gli enti coinvolti, garantendo la compensazione tra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata;
- che, secondo l'orientamento interpretativo prevalente espresso dalle sezioni della Corte dei Conti, per assicurare il rispetto della disciplina dei limiti di spesa e dei limiti assunzionali, sia da parte dell'Unione come ente locale sia da parte dei singoli enti partecipanti, sarebbe opportuno avere riguardo al complesso delle dotazioni finanziarie e organizzativo-burocratiche costituite da tutti gli enti dell'Unione, privilegiando il collegamento funzionale sia alle dotazioni organiche dei singoli Comuni e dell'Unione medesima, sia alla spesa di personale degli stessi enti complessivamente considerata;

Considerato:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 36/2012 confermata dalla pronuncia a Sezioni Riunite n. 11/2012, offre agli enti di dimensioni ridotte la possibilità di adeguarsi al principio di coordinamento suindicato tenendo conto delle proprie esigenze organizzative;
- il Comune di Costa de' Nobili ha una popolazione di 360 abitanti, una ridottissima dotazione organica e, al momento, risulta privo di personale di ruolo e si trova nell'impossibilità di procedere a nuove assunzioni a seguito dei vincoli posti dalla legge di stabilità per il 2015 per il ricollocamento del personale degli enti di area vasta;
- l'Unione dei comuni di Zerbo e Costa de' Nobili è altresì sprovvisto di personale di ruolo;
- in ottemperanza alle indicazioni della Corte dei conti, per far fronte alla fondamentale esigenza di garantire l'assolvimento di servizi essenziali, si ritiene dunque opportuno inserire nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il seguente articolo 20-bis:

“Art. 20-bis – Forme contrattuali flessibili

1. Il Comune ricorre, nel rispetto delle vigenti e specifiche normative, alla stipulazione contratti di lavoro flessibili, derogando al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) tenuto conto della macro-struttura dell'Ente, mancanza di professionalità atte allo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente;*
- b) necessità ed urgenza di assolvere a funzioni fondamentali;*
- c) impossibilità di reperire risorse attingendo alla dotazione organica degli enti aderenti all'Unione;*
- d) difficoltà di utilizzo degli istituti di cui agli articoli 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali e dell'art.1, comma 557 della legge 23 dicembre 2004, n.311.*

2. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e nell'allegato atto di programmazione del personale, l'Unione dà atto delle politiche di contenimento della spesa a tempo determinato che intende adottare.

3. Nel caso di stipulazione di un contratto in deroga al limite di spesa sancito dall'art. 9, comma 28 citato, dovranno comunque essere garantiti i limiti alla spesa complessiva di personale, nonché previste adeguate compensazioni con altre spese per il personale sostenute dall'ente direttamente o, indirettamente, nell'ambito dei processi associativi;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Zerbo e Costa de' Nobili;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 07.04.2008 e ss.mm.ii., indicate in premessa e, in particolare:
 - sostituire l'articolo 20 con il testo che segue:

“Art. 20 – Contratti a termine di diritto privato per Responsabile del Servizio o alta specializzazione

1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo ed in conformità all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, le posizioni di lavoro di Responsabile di Servizio o di alta specializzazione possono essere ricoperte, nei limiti quantitativi di legge, tramite contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

2. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la categoria da ricoprire.

3. I contratti di cui al presente articolo non possono avere una durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del suo perfezionamento.

4. Per i detti incarichi è prevista una quota in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.

5. Il trattamento economico è disciplinato dal citato art. 110 del D.lgs. n. 267/2000.

6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente Locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e ss. del D.lgs. n. 267/2000. Tale clausola di risoluzione deve essere inserita nel contratto di lavoro.

7. Il conferimento di incarichi può avere luogo in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, che non possono essere colmate a mezzo di assunzioni a tempo indeterminato o a mezzo di interventi amministrativo-gestionali ordinari che coinvolgano figure professionali già presenti all'interno

dell'Ente o delle sue forme associative. 8. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente articolo: a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado od affini fino al secondo grado del Sindaco e dei membri della Giunta; b) agli operatori economici ai quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico o che siano cessati da meno di due anni.

9. L'incarico è conferito previo espletamento di idonea selezione per titoli e colloquio tesi ad appurare conoscenze, competenze, esperienza possedute da ciascun candidato. Nella selezione si tiene conto dell'esperienza maturata nello specifico settore oggetto della stessa.

10. La selezione è affidata, di norma e salvo incompatibilità per conflitto di interessi, al Responsabile del Servizio Personale dell'Ente che provvede:

- alla pubblicazione di un avviso di selezione all'Albo pretorio e sulla Home page del sito istituzionale per un periodo di almeno 30 giorni nel quale indica:
 - ✓ i requisiti generali e specifici di ammissione delle candidature;
 - ✓ il profilo professionale richiesto, le mansioni ;
 - ✓ le modalità e il termine di presentazione delle candidature;
 - ✓ la data di svolgimento del colloquio;
 - ✓ la durata del contratto;
 - ✓ il compenso;
 - ✓ il tempo di lavoro;
 - ✓ le modalità di comunicazione dell'esito della procedura;
 - ✓ l'unità responsabile del procedimento;
 - ✓ il responsabile del procedimento;
- alla valutazione dei candidati;
- all'approvazione dei verbali;
- alle comunicazioni ai candidati;
- alla stipulazione del contratto di lavoro;
- alle comunicazioni obbligatorie per legge.

11. La valutazione dei candidati è rimessa al Segretario dell'Ente laddove il Responsabile non sia esperto della materia oggetto di selezione o ad altro esperto dallo stesso nominato.

12. Il Valutatore assegna sia al curriculum, sia al colloquio, un punteggio massimo di n. 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito per l'uno e per l'altro un punteggio non inferiore a 21/30.

13. Sulla base del maggior punteggio conseguito, il valutatore redige una graduatoria dei candidati risultati idonei. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane d'età.

14. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo.

15. Alla stipulazione del contratto provvede il Responsabile del servizio personale dell'Ente.

16. L'incaricato è collocato, quale dipendente in servizio, presso la struttura dell'Ente ed è sottoposto alle regole ed ai contratti collettivi applicabili al personale dell'Unione.

17. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in conformità a quanto disposto dall'art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000”;

- inserire il seguente articolo 20-bis:

“Art. 20-bis – Forme contrattuali flessibili

1. Il Comune ricorre, nel rispetto delle vigenti e specifiche normative, alla stipulazione contratti di lavoro flessibili, derogando al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- e) tenuto conto della macro-struttura dell'Ente, mancanza di professionalità atte allo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente;*
 - f) necessità ed urgenza di assolvere a funzioni fondamentali;*
 - g) impossibilità di reperire risorse attingendo alla dotazione organica degli enti aderenti all'Unione;*
 - h) difficoltà di utilizzo degli istituti di cui agli articoli 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali e dell'art.1, comma 557 della legge 23 dicembre 2004, n.311.*
- 2.Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e nell'allegato atto di programmazione del personale, l'Unione dà atto delle politiche di contenimento della spesa a tempo determinato che intende adottare.*
- 3.Nel caso di stipulazione di un contratto in deroga al limite di spesa sancito dall'art. 9, comma 28 citato, dovranno comunque essere garantiti i limiti alla spesa complessiva di personale ,nonché previste adeguate compensazioni con altre spese per il personale sostenute dall'ente direttamente o, indirettamente, nell'ambito dei processi associativi;*
3. di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
GENERALE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa de' Nobili, lì 28-08-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to CLAUDIA LA ROSA

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 02-09-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Li, 02-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione **DIVENTA ESECUTIVA** a tutti gli effetti:
in data odierna, ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000*

Costa de' Nobili, li 28-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

Copia conforme all'originale.

Li, 02-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA